



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice GAUDIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2025

Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si rende necessario al fine di porre in essere una riorganizzazione della geografia giudiziaria, prevedendo criteri ulteriori per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari.

L'attuale disciplina, di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, ha operato una soppressione delle sedi distaccate e una riduzione dei tribunali minori. Nel 2012 si è scelto di accentrare le funzioni in un numero ridotto di sedi giudiziarie, al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica nonché incrementare l'efficienza degli uffici giudiziari.

Nell'attuazione pratica, tuttavia, la riduzione quantitativa dei tribunali, oltre al risparmio di spesa, ha comportato anche una indubbia lesione del principio di prossimità della giustizia.

Tale principio di derivazione europea (articolo 10, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea) richiede che l'amministrazione pubblica operi al livello più vicino possibile al cittadino. Trova applicazione, rispetto all'amministrazione della giustizia, nella distribuzione territoriale e proporzionale delle strutture giudiziarie, al fine di garantire il diritto di accesso alla giustizia a tutti i cittadini alle medesime condizioni.

In tale ottica, appare evidente che i criteri adottati dalla riforma del 2012 per la scelta delle sedi da salvaguardare non abbiano tenuto adeguatamente conto di fattori come, ad esempio, la difficoltà a raggiungere gli uffici giudiziari per l'utenza di riferimento ovvero le conseguenze in termini sociali della chiusura di un tribunale quale presidio di legalità e presenza dello Stato.

Senza considerare tale aggravio per gli utenti e per la comunità, si è finito per scaricare sui cittadini e sugli operatori del diritto il costo effettivo imposto dal risparmio di spesa pubblica.

Si pensi a tutti quei territori in cui non sono garantiti collegamenti, economici ed agevoli, tra tutto il bacino di utenza e la sede giudiziaria. Ad esempio a causa di specifiche caratteristiche geomorfologiche ovvero dell'assenza di infrastrutture viarie e ferroviarie adeguate.

Rileva in tali termini, una lesione del principio di uguaglianza sostanziale (articolo 3 della Costituzione) non potendo garantire il medesimo accesso alla fruizione del servizio pubblico e all'esercizio dei propri diritti a tutti i cittadini.

Nel dettaglio i diritti coinvolti attengono al diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione) e all'effettività della tutela giurisdizionale (articolo 111 della Costituzione), intesi come diritto di accedere alle medesime condizioni alla giustizia per ottenere piena tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Pertanto appare necessario rafforzare il diritto di accesso alla giustizia ridefinendo gli assetti territoriali degli uffici giudiziari.

Il presente disegno di legge prevede, dunque, ulteriori criteri per la preferenza nella scelta delle sedi da riattivare.

Tali criteri tengono conto sia delle specificità territoriali, come ad esempio quello relativo alla collocazione in aree interne o ad alta densità abitativa, sia del tasso di criminalità da cui deriva la necessità di assicurare la presenza dello Stato attraverso presidi di giustizia. Non è più possibile tralasciare gli effetti dell'allontanamento delle istituzioni dalle comunità di

sagiate, nella consapevolezza che la presenza delle sedi giudiziarie può generare sul senso di sicurezza e tutela percepito dalla collettività.

Per tali motivi si ravvisa l'urgente necessità di un intervento legislativo, che incida sui criteri di scelta delle sedi da

riattivare, al fine di razionalizzare il sistema della giustizia, abbandonando logiche strettamente numeriche e privilegiando, al contrario, valutazioni contestuali, che individuino la necessità di riaffermare e garantire il valore della giustizia in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di riorganizzare la distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio per rafforzare il diritto di accesso alla giustizia e garantire l'efficienza dei medesimi uffici, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)* e *q)*, della legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) valutare la riorganizzazione degli uffici giudiziari di primo grado prendendo in considerazione la specificità territoriale del bacino di utenza, con particolare riferimento alla sua estensione e alle caratteristiche geomorfologiche e socio-demografiche del territorio nonché l'adeguatezza dei collegamenti infrastrutturali in relazione ai tempi medi di percorrenza tra la sede del tribunale oggetto di soppressione e quella del tribunale destinatario dell'accorpamento;

b) nell'ambito della rivalutazione dei tribunali soppressi, assicurare che sia data priorità a quelli situati nelle aree interne del Paese nonché ai contesti provinciali caratterizzati da particolare estensione geografica e maggiormente colpiti da emergenze di carattere criminale, tenendo conto, nella selezione degli stessi, dei criteri di collocazione geografica degli uffici in relazione al bacino di utenza anche in relazione alla popola-

zione complessiva, con particolare riguardo alla popolazione complessivamente residente nel territorio interessato;

c) assicurare l'efficienza degli uffici giudiziari attraverso una distribuzione territoriale che escluda i trasferimenti di uffici giudiziari tra regioni limitrofe e tenga conto dei contesti provinciali caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, nonché dei carichi di lavoro e del relativo tasso di smaltimento;

d) prevedere un'adeguata disciplina transitoria al fine di escludere che le modificazioni della competenza degli uffici giudiziari abbiano effetto sui procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio superiore della magistratura, e successivamente trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere emanati. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti al termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

4. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, a fini di coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni vigenti in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo la procedura indicata dal comma 3, disposizioni

integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

6. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, gli stessi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

€ 1,00